






ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 192 del 29 GIU. 2021

Oggetto: Approvazione del testo di Convenzione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS per la realizzazione del progetto "Host genetics and pathogenetic mechanisms of Covid-19" e contestuale approvazione del Piano Economico-Finanziario e della Relazione Progettuale.		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Manola Turci 
	Estensore	Manola Turci 
Allegati n. 03		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

29 GIU. 2021

Eseguita a norma di Legge dal _____

Pubblicata a norma di Legge il 29 GIU. 2021

Inviata al Collegio Sindacale il 29 GIU. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera del Direttore Generale n. 150 del 31.05.2018 che approva lo statuto e il regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13.01.2020 di modifica di organizzazione e organigramma dell'Istituto.
- La Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

Premesso che:

- L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di seguito indicato come "IBISG", ha deliberato di destinare i fondi dell'otto per mille – pervenuti nell'anno 2020 – a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, in particolare in relazione alle ripercussioni economiche e sociali derivanti dall'emergenza sanitaria;
- L'IBISG ha definito delle macroaree prioritarie di intervento: Ricerca, Educazione, Diritti Umani, purché in ambiti specificamente legati alle conseguenze attuali della pandemia;
- L'IBISG ha definito i criteri di individuazione dei progetti e conseguente ammissibilità alla valutazione;
- L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, individuato da IBISG tra i possibili beneficiari dei fondi otto per mille, ha presentato, in qualità di Capofila, il progetto "Host genetics and pathogenetic mechanisms of COVID-19" (di seguito il "Progetto"), di cui la Dr.ssa Maddalena Fratelli è il Principal Investigator (di seguito denominata anche "Responsabile Scientifico");
- L'IBISG, con comunicazione del 25/01/2021, ha considerato il Progetto come idoneo a ricevere un contributo complessivo di euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) a valere sui fondi 8x1000 assegnati all'IBISG, attribuendo contestualmente al Progetto il seguente codice identificativo: 2020-2016_RIC_3;
- nel progetto esecutivo comprendente 6 Unità Operative, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO è individuato come UO n. 3;
- Referente Scientifico è individuato il Dr. Silvestro Conticello, I° ricercatore di II° livello presso l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR che, in virtù di apposita convenzione sottoscritta tra i due Enti avente ad oggetto la promozione e lo svolgimento congiunto di attività di ricerca, svolgerà le attività relative alla realizzazione del progetto in oggetto presso la SC Core Research Laboratory di ISPRO ;
- L'IBISG e il Capofila hanno sottoscritto in data 09/03/2021 apposita Convenzione e Disciplinare per regolamentare la gestione del Progetto e l'erogazione del suddetto contributo finanziario.

Visto il testo dell'accordo di convenzione proposto dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS allegato alla presente con la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale viene stabilito che:

- oggetto della convenzione sono le attività descritte nel progetto esecutivo, agli atti;
- responsabile del progetto per ISPRO è il dott. Silvestro Conticello Ricercatore CNR affiliato ad ISPRO - SC Core Research Laboratory in virtù dell'accordo di collaborazione stipulato tra i due Enti (DDG 278/2020 Repertorio Atti n. 85 del 10/11/2020);
- per la realizzazione delle attività progettuali il finanziamento previsto a favore di ISPRO è di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) in regime di esclusione dal campo IVA, ai sensi del DPR 622/1972, e ss.mm.ii. in quanto ricade nella gestione dei fondi stanziati per attività di ricerca e sperimentazione a valere dei ricavi registrati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico 3A010302 (Contributi finalizzati da enti e soggetti privati);

Ritenuto di approvare il Piano Economico-Finanziario – PEF e la Relazione Progettuale presentati dal *Principal Investigator* Dr.Silvestro Conticello per la gestione operativa del progetto, rispettivamente allegati “B” e “C” al presente atto quali parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire in tempi brevi l’avvio delle attività progettuali oggetto dell’atto convenzionale;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare il testo della Convenzione per la realizzazione del progetto “Host genetics and pathogenetic mechanisms of Covid-19” da sottoscrivere con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, documento allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario e la Relazione Progettuale presentati dal *Principal Investigator* Dr. Silvestro Conticello rispettivamente allegati “B” e “C” al presente atto quale parti integranti e sostanziali;
3. di prendere atto che a ISPRO per la realizzazione delle attività progettuali è stato assegnato un finanziamento pari € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) in regime di esclusione dal campo IVA, ai sensi del DPR 622/1972, e ss.mm.ii. in quanto ricade nella gestione dei fondi stanziati per attività di ricerca e sperimentazione a valere dei ricavi registrati nel bilancio d’esercizio dell’Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico 3A010302 (Contributi finalizzati da enti e soggetti privati);
4. di autorizzare gli uffici competenti, ai fini del rilascio del nulla osta di capienza economica come da Regolamento DDG n. 4/2012, a considerare l’importo assegnato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS a partire dalla data di stipula della convenzione;
5. di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della legge RT 40/2005, immediatamente eseguibile stante i tempi ristretti cadenzati dalla Regione Toscana;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato A	Convenzione tra di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, e l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO	pag. 12
Allegato B	Piano Economico-Finanziario	pag. 1
Allegato C	Relazione Progettuale	pag. 2

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- S.C. Core Research Laboratory ISPRO
- S.C. Attività Tecnico Amministrative ISPRO;
- S.S Programmazione e Gestione Risorse Economiche;
- Settore Supporto Ricerca ISPRO
- S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti Azienda USL Toscana Centro

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOST GENETICS AND PATHOGENETIC MECHANISMS OF COVID-19" - codice 2020-2016_RIC_3 FINANZIATO DALL'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

TRA

- **L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS** con sede in Via Mario Negri 2, 20156 – Milano – P.IVA/C.F. 03254210150, in persona del Direttore Prof. Giuseppe Remuzzi, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la propria sede (in prosieguo denominato "Capofila");

E

- **Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie Mediche**, Codice Fiscale 80002070524, Partita I.V.A. 00273530527, con sede legale in Viale Bracci, 16 - 53100 Siena. Rappresentante legale per la firma della presente convenzione (come da Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore dal 2 febbraio 2017, artt. 30 e 33) il Direttore di Dipartimento Prof. Gianni Pozzi, nato il 21/05/1957 a Siena, autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito nominato anche "Partner 1");
- **Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)**, con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, CAP 50139, P. IVA 05872050488 C.F. 94158910482, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante, Prof. Gianni Amunni, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la propria sede (di seguito nominato anche "Partner 2");
- **IRCCS Ospedale Policlinico San Martino**, con sede legale in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, 16132, P. IVA/C.F. 02060250996, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico, Prof. Antonio Uccelli, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta poteri conferiti con nota prot. n. 5796 del 08/02/2021, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la propria sede (di seguito nominato anche "Partner 3");
- **Istituto di Tecnologie Biomediche - Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede legale in Segrate, Via F.lli Cervi n. 93, CAP 20054, P. IVA 02118311006 C.F. 80054330586, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante, Direttore Dr. Gianluca De Bellis, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la propria sede (di seguito nominato anche "Partner 4");
- **Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza**, con sede legale in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini s.c., CAP 71013, P. IVA/C.F. 00138660717, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante, Dr. Michele Giuliani, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la propria sede (di seguito nominato anche "Partner 5");
- **Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" - IRCCS**, con sede legale in ROMA, Largo Francesco Vito, 1, CAP 00168, P. IVA/C.F. 13109681000, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale, Prof. Marco Elefanti, domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la propria sede (di seguito nominato anche "Partner 6");

di seguito nominati singolarmente come il "Partner" e congiuntamente anche come le "Parti"

PREMESSO CHE

- L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di seguito indicato come "IBISG", ha deliberato di destinare i fondi dell'otto per mille – pervenuti nell'anno 2020 – a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, in particolare in relazione alle ripercussioni economiche e sociali derivanti dall'emergenza sanitaria;
- L'IBISG ha definito delle macroaree prioritarie di intervento: Ricerca, Educazione, Diritti Umani, purché in ambiti specificamente legati alle conseguenze attuali della pandemia;
- L'IBISG ha definito i criteri di individuazione dei progetti e conseguente ammissibilità alla valutazione;
- L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, individuato da IBISG tra i possibili beneficiari dei fondi otto per mille, ha presentato, in qualità di Capofila, il progetto "Host genetics and pathogenetic mechanisms of COVID-19" (di seguito il "Progetto"), di cui la Dr.ssa Maddalena Fratelli è il Principal Investigator (di seguito denominata anche "Responsabile Scientifico");
- L'IBISG, con comunicazione del 25/01/2021, ha considerato il Progetto come idoneo a ricevere un contributo complessivo di euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) a valere sui fondi 8x1000 assegnati all'IBISG, attribuendo contestualmente al Progetto il seguente codice identificativo: 2020-2016_RIC_3;
- L'IBISG e il Capofila hanno sottoscritto in data 09/03/2021 appositi Convenzione e Disciplinare per regolamentare la gestione del Progetto e l'erogazione del suddetto contributo finanziario.

CONSIDERATO CHE

- il Progetto suddetto:
 - è stato condiviso ed accettato dai Partner;
 - sarà svolto secondo quanto dettagliato nel relativo testo, approvato da tutti i Partner ed allegato (Allegato 1) alla presente Convenzione;
 - prevede una durata di 12 (dodici) mesi a partire dal 10/03/2021;
 - prevede la ripartizione del finanziamento di euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) tra il Capofila e i predetti Partner, come da piano finanziario approvato da tutti i Partner e dettagliato nell'Allegato 1;
 - sarà attuato secondo le procedure previste dall'IBISG nella Convenzione (Allegato 2) e nel Disciplinare (Allegato 3) sottoscritti tra IBISG e il Capofila;
- le attività previste dal presente rapporto sono coerenti con le finalità istituzionali perseguite dalle Parti;
- le Parti si impegnano ad onorare tutte le scadenze del Progetto.

- le Parti prendono atto che, in coerenza con quanto comunicato ad IBISG all'atto della presentazione del Progetto, ogni riferimento presente nel Progetto all'ente "Azienda Ospedaliero Universitaria Senese" è da intendersi come relativo al Partner 1 Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Allo stesso modo ogni riferimento presente nel Progetto all'ente "Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori - Milano" e al suo referente "Tommaso Dragani" è da intendersi come relativo rispettivamente al Partner 4 - Istituto di Tecnologie Biomediche - Consiglio Nazionale delle Ricerche e al suo Responsabile Scientifico Francesca Colombo.
- per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, compresi i segreti industriali tutelati ai sensi della Direttiva (UE) 2016/943 e degli articoli 98 e 99 c.p.i., - per i quali una pre-divulgazione potrebbe essere causa di perdita dei requisiti del segreto industriale, generando un danno irreparabile - in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati ed indipendentemente dall'apposizione sugli stessi della dicitura "confidenziali" o "riservati" o "segreti".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente atto disciplina i rapporti tra il Capofila e i Partner con specifico riferimento alle attività di realizzazione del Progetto richiamato in premessa, così come previste nell'Allegato 1.

ART. 3 - DURATA

La presente Convenzione produce i suoi effetti, retroattivamente, a partire dal 10/03/2021, data di avvio del Progetto come specificata nell'Allegato 2, e terminerà con la conclusione di tutte le attività che i Partner dovranno eseguire ai sensi della presente Convenzione, incluso l'invio del rendiconto a saldo che dovrà essere presentato dal Capofila a IBISG entro 60 giorni dal completamento del Progetto (i.e. entro il 10/05/2022).

ART. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

4.1 Per le finalità di cui alla presente Convenzione e per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto sono individuati dalle Parti i seguenti Responsabili Scientifici (di seguito anche "Referenti"):

no.	Ruolo	Nominativo	Organizzazione
1	Responsabile Scientifico Capofila	Maddalena Fratelli	Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS
2	Responsabile Scientifico Partner 1	Alessandra Renieri	Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena
3	Responsabile Scientifico Partner 2	Silvestro Conticello	Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
4	Responsabile Scientifico Partner 3	Antonio Di Biagio	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
5	Responsabile Scientifico Partner 4	Francesca Colombo	Istituto di Tecnologie Biomediche - Consiglio Nazionale delle Ricerche
6	Responsabile Scientifico Partner 5	Massimo Carella	Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
7	Responsabile Scientifico Partner 6	Luca Masucci	Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" - IRCCS

4.2 L'eventuale sostituzione dei Responsabili sopracitati dovrà essere comunicata per iscritto alle Parti, ove possibile, con un ragionevole preavviso.

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1. Il Capofila, subordinatamente all'effettivo accredito delle somme da parte di IBISG, corrisponderà a ciascun Partner il contributo previsto dal piano finanziario per la realizzazione delle attività di sua competenza previste dal Progetto secondo le seguenti modalità:

1. Il 20% a titolo di anticipazione, previa richiesta del Capofila a IBISG;
2. Il 10% successivamente all'accettazione del primo rendiconto da parte di IBISG;
3. Il 40% successivamente all'accettazione del secondo rendiconto da parte di IBISG;
4. Il 30% successivamente all'accettazione del rendiconto a saldo da parte di IBISG.

Resta inteso che la quota di anticipazione, in coerenza con quanto indicato negli Allegati 2 e 3, sarà riassorbita a livello di rendicontazione nell'ambito del primo rendiconto.

Il Capofila trasferirà ai Partner le rispettive quote di finanziamento in presenza delle relative note di addebito ricevute dai Partner e mediante bonifico bancario.

Relativamente ai trasferimenti dal Capofila ai Partner di fondi successivi alla quota di anticipazione, si ricorda che le rispettive quote da erogare saranno trasferite solo in caso di raggiungimento delle singole percentuali di rendicontazione come specificate all'Art. 6.1.

5.2 I Partner si impegnano all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni nonché a comunicare al Capofila gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ove verranno effettuati i versamenti relativi alla presente Convenzione.

5.3 Il trasferimento avverrà in regime di esclusione dal campo IVA, ai sensi del DPR 622/1972, e successive modificazioni, in quanto ricade nella gestione dei fondi stanziati per attività di ricerca e sperimentazione. Questa specifica destinazione ne esclude l'utilizzo per fini diversi da quelli stabiliti nel Progetto.

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

6.1 Il contributo di IBISG è rimborsato laddove vengano rispettati i contenuti e le finalità del Progetto.

6.1 Per la rendicontazione, i Partner si impegnano a rispettare tutte le indicazioni specificate negli Allegati 3 e 4 e a produrre il rendiconto finanziario nei modi e nei tempi indicati dal Capofila e di seguito riassunti:

- *Primo rendiconto*: periodo dal 10 Marzo 2021 al 30 Giugno 2021 (da inviare al capofila entro il 15 Luglio 2021), per ciascun partner il 30% della quota di sua competenza;
- *Secondo rendiconto*: periodo dal 1 Luglio 2021 al 31 Ottobre 2021 (da inviare entro il 15 Novembre 2021), per ciascun partner il 40% della quota di sua competenza;
- *Rendiconto a saldo*: periodo dal 1 Novembre 2021 al 10 Marzo 2022 (da inviare al capofila entro il 31 Marzo 2022), per ciascun partner il 30% della quota di sua competenza.

ART. 7 - RELAZIONI SCIENTIFICHE PERIODICHE E RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE

7.1 Per gli aspetti legati alla predisposizione e stesura della relazioni scientifiche i Partner dovranno relazionarsi con il Responsabile Scientifico del Capofila al quale consegnare i rispettivi contributi.

7.2 Per quanto riguarda la relazione periodica in lingua italiana, da accompagnare ad ogni rendiconto finanziario intermedio, i Partner trasmetteranno i propri rispettivi contributi al Responsabile Scientifico del Capofila secondo il seguente calendario:

- *Prima relazione periodica*: periodo dal 10 Marzo 2021 al 30 Giugno 2021 (da inviare al capofila entro il 15 Luglio 2021);
- *Seconda relazione periodica*: periodo dal 1 Luglio 2021 al 31 Ottobre 2021 (da inviare entro il 15 Novembre 2021).

7.3 Per quanto riguarda la relazione finale, da accompagnare al rendiconto finanziario finale, i Partner trasmetteranno i propri rispettivi contributi al Responsabile Scientifico del Capofila entro il 31 Marzo 2022.

ART. 8 - NORME APPLICABILI ALLA RICERCA E AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

8.1 La ricerca dovrà essere condotta secondo le vigenti disposizioni in materia e nel più scrupoloso rispetto del Progetto, dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica e di ricerca scientifica. Ogni Partner sarà responsabile del monitoraggio al proprio interno della corretta aderenza al Progetto.

8.2 Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione siano necessarie autorizzazioni/pareri preventivi da parte del Comitato Etico competente o di altro organismo di sorveglianza o controllo, i Partner, per le attività di propria competenza, si faranno carico di ottenere tali autorizzazioni, che saranno comunicate formalmente e per iscritto al Responsabile Scientifico del Capofila. Le attività in questione potranno essere avviate unicamente dopo l'ottenimento di tali autorizzazioni/pareri.

ART. 9 - RECESSO

9.1. Ciascun Partner può recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Capofila per mezzo di lettera-raccomandata A.R., o di Posta Elettronica Certificata, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Resta inteso che in caso di recesso, eventuali contributi già ricevuti dal Partner rinunciatario e non utilizzati dovranno essere restituiti al Capofila. Sono fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti fino alla data di comunicazione del recesso per i quali il Partner rinunciatario è tenuto a fornire al Capofila tutte le informazioni utili alla rendicontazione scientifica e economica.

9.2. In caso di recesso, le attività previste dal Partner, previa approvazione da parte di IBISG in presenza di Variazioni Sostanziali al Progetto (come definite all'art. 9 dell'Allegato 3), potranno essere ridistribuite tra gli altri Partner, unitamente alle relative quote di contributo.

ART. 10 - MODIFICHE

10.1 Le disposizioni contenute nella presente Convenzione e negli Allegati potranno essere successivamente modificati soltanto con il consenso delle Parti e in forma scritta, fornito da persone munite di poteri di rappresentanza in nome e per conto delle Parti stesse.

10.2 Resta inteso tra le Parti che qualunque modifica al Progetto che comporti una variazione degli oneri fra le diverse voci di spesa in misura superiore al 15%, dovrà essere preventivamente e formalmente richiesta e autorizzata da IBISG.

10.3 Allo stesso modo Variazioni Sostanziali al Progetto (come definite all'art. 9 dell'Allegato 3) devono essere sempre sottoposte all'approvazione di IBISG.

Art. 11 - PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI – NORME GENERALI

11.1 Ciascun Partner resterà unico titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula della presente Convenzione (“Background”);
- alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durante il periodo di validità della presente Convenzione ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Progetto (“Sideground”).

11.2 I risultati, le conoscenze, il know-how e le invenzioni, ancorché non brevettabili o non brevettate, nonché i brevetti e ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto della presente Convenzione (“Risultati”), saranno di proprietà del Partner o dei Partecipanti che hanno contribuito al loro conseguimento. In caso di Risultati generati congiuntamente da due o più Partecipanti, la titolarità sarà condivisa tra i Partner che li hanno generati, in misura proporzionale al contributo prestato da ciascun Partner (c.d. criterio di proporzionalità rispetto alle attività svolte, oltre che contributo inventivo del personale coinvolto di ciascun Partner) al conseguimento di tali Risultati e fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2590 c.c., nella Legge n. 633/1941 e nell’art. 62 del Codice della Proprietà Industriale di cui al D.Lgs. 30/2005 in tema di diritti morali dell’autore/inventore. I Partner concorderanno mediante accordi specifici successivi alla presente Convenzione le clausole relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati generati congiuntamente e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale di titolarità congiunta. Le Parti concordano che le finalità del presente Progetto sono di natura no profit e che quindi i risultati non verranno utilizzati per finalità commerciali. Le Parti si impegnano per le attività cliniche previste al pieno rispetto del D.M. della Salute del 17 dicembre 2004.

11.3 Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte contitolare dei Risultati congiunti potrà liberamente utilizzarli anche in assenza di consenso degli altri contitolari per meri fini non commerciali, di ricerca e di didattica, notificando a tutti gli altri Partner l’utilizzo, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità e comunque in modo da preservare la loro eventuale brevettabilità (o l’accesso ad altra forma di tutela).

11.4 Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili Scientifici di tutti i Partner del Progetto dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione e/o di valorizzare economica derivanti dai Risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.

11.5 Utilizzazione e pubblicazione dei Risultati: nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, tutti i Partner si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni Riservate. A tale scopo, i Partner si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione del manoscritto o di altra forma di divulgazione al fine di consentire la rimozione di Informazioni Riservate o l’eventuale rinvio della pubblicazione e/o divulgazione dei Risultati. Il rinvio della pubblicazione e/o divulgazione dei Risultati potrà avere una durata massima di 90 (novanta) giorni al termine dei quali si potrà procedere liberamente con la loro pubblicazione e/o divulgazione. Le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici, il codice del Progetto e le informazioni di provenienza del contributo finanziario (*“progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai”*).

11.6 In ipotesi di Risultati realizzati e costituiti da contributi dei Partner autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Partner potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche, indicando che tali Risultati sono stati raggiunti nell'ambito della presente Convenzione e riconoscendo altresì espressamente il contributo degli altri Partecipanti e dandone opportuna comunicazione. Nel caso in cui tali pubblicazioni dovessero contenere Informazioni Riservate rese note da un Partner agli altri confidenzialmente, i Partner dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

Art. 12 - DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dalle Parti prima della sottoscrizione della Convenzione e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato; resta inteso che la Parte titolare del Background non sarà obbligata a concedere accesso al proprio Background per ragioni diverse da quelle della presente Convenzione.

È espressamente vietato l'utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

Art. 13 - SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI

13.1 Fermi restando i diritti di accesso di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e riservatezza, su qualsiasi aspetto, notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione dei progetti ed iniziative, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate delle Parti o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi Informazione Riservata fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

13.2 Gli obblighi di riservatezza definiti ai sensi della presente Convenzione resteranno in vigore per una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dal momento di ricevimento delle Informazioni Riservate. Gli obblighi di riservatezza con riferimento ai segreti aziendali o know-how sopravvivranno alla presente Convenzione e resteranno in vigore fintanto che tale informazione viene qualificata come segreto aziendale o know how.

13.3 Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione estranea alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa e ricevuta durante lo svolgimento della presente Convenzione. Nel caso sia necessario comunicare a terzi qualsiasi Informazione Riservata ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità previsti dalla presente Convenzione. Tale divulgazione potrà avvenire solo previo consenso scritto della Parte titolare della Informazione Riservata oggetto della divulgazione stessa.

13.4 Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle per l'esecuzione delle attività del Progetto, purché

siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione, comunque rispondendone le Parti in caso di violazioni.

Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

13.5 Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto della presente Convenzione.

13.6 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo lesa il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all'altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

13.7 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Convenzione si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica che, collaborando con una delle Parti, venga a conoscenza delle Informazioni Riservate per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione.

13.8 Le obbligazioni previste dalla presente Convenzione non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento della presente Convenzione;
- siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici;
- siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.

13.9 In tali casi, la Parte che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa all'altra e concordare, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l'opportunità di eventuali opposizioni.

13.10 Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni sia fornite agli altri Partner sia acquisite dagli altri Partner in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica che collabora a qualsiasi titolo con una delle Parti e che venga a conoscenza delle Informazioni Riservate per l'esecuzione del Progetto.

13.11 Alla scadenza naturale o alla cessazione - per qualsivoglia motivo - della presente Convenzione, il Partner che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali dovrà restituire al Partner che le ha divulgate o ad altra persona da questa designata, tutti i documenti inclusi nelle Informazioni Confidenziali, nonché ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali e cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata

su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata sarà onere di tale Parte eliminarla. Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

Art. 14 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA

14.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione verrà chiamato a frequentare la/le sede/i di esecuzione delle attività.

14.2 Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si recherà presso una sede di altro Partner per l'esecuzione di lavori e/o attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altro Partner, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. In tali casi tra i Partner coinvolti verrà sottoscritta apposita convenzione che regoli gli aspetti gestionali e di sicurezza.

Articolo 15 - ANTICORRUZIONE

15.1 I Partner si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente "Norme contro la corruzione").

15.2 A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i Partner si asterranno dall'effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto alla presente Convenzione che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.

15.3 Ciascun Partner dichiara di aver preso visione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento degli altri Partner e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

15.4 I Partner riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà i Partner adempienti a tali obblighi a risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

16.1 I Partner provvedono al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e

successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento EU n. 679 del 2016 (GDPR) insieme con l'attuativo D.Lgs. 101/2018.

16.2 I Partner dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali", anche di natura particolare, forniti anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità proprie della Convenzione.

16.3 Ciascun Partner, come sopra individuato, denominato e domiciliato, sarà autonomo titolare dei dati dallo stesso raccolti e forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.

16.4 Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

I Partner dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

16.5 Resta inteso tra le Parti che per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a successivi accordi stipulati tra le singole Parti coinvolte.

Articolo 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

17.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tramite bonario componimento, sarà applicabile esclusivamente la legge italiana ed il Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

Articolo 18 - FIRMA DIGITALE

18.1 La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

18.2 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Capofila ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Aut. bollo virt. DP Il Milano n. 185390/2016 del 1.8.2016.

Articolo 19 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- Testo e Piano finanziario del Progetto "Host genetics and pathogenetic mechanisms of COVID-19" - Allegato 1
- Convenzione sottoscritta tra IBISG e il Capofila - Allegato 2
- Disciplinare sottoscritto da IBISG e dal Capofila - Allegato 3

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Milano, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

per **Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri**
(Prof. Giuseppe Remuzzi)

per **Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie Mediche**
(Prof. Gianni Pozzi)

per **Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)**
(Prof. Gianni Amunni)

per **IRCCS Ospedale Policlinico San Martino**
(Prof. Antonio Uccelli)

per **Istituto di Tecnologie Biomediche - Consiglio Nazionale delle Ricerche**
(Dr. Gianluca De Bellis)

per **Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza**
(Dr. Michele Giuliani)

per **Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" – IRCCS**
(Prof. Marco Elefanti)



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
PROGETTI FINALIZZATI**

Struttura organizzativa proponente: Core Research Laboratory
 Responsabile del progetto: Silvestro Conticello
 Titolo del progetto: HOST genetics and pathogenetic mechanisms of covid-19
 Ente finanziatore: Istituto Mario Negri Milano
 Importo finanziamento: € 85.000,00
 Importo destinato a ISPRO: € 85.000,00
 Delibera numero:
 Codice Autorizzazione: AUT ____/2021
 Centro di Costo:
 Data inizio progetto: 1 marzo 2021
 Data conclusione progetto: 10 maggio 2022
 Modalità di pagamento: 20%-10%-40%-30%

	2021	2022	Totale	Voce di spesa corrispondente Ente erogatore
Beni di consumo:	37.000,00	15.750,00	52.750,00	Consumables
- cancelleria ed altri beni economici (es. stampati, mouse, ...)		0,00	0,00	
- farmaci	0,00	0,00	0,00	
- presidi (es. guanti, sonde,...)	0,00	0,00	0,00	
- diagnostici (reagenti per biologia molecolare, biologia cellulare, immunofluorescenza ecc.)	35.000,00	15.750,00	50.750,00	
- acquisto libri e riviste (anche su supporto informatico; riviste on line)	0,00	0,00	0,00	
- altro (specificare)	2.000,00	0,00	2.000,00	Servizi informatici, hard disk per conservare i dati, GPU per processarli
Beni di tipo strumentale:	0,00	0,00	0,00	
- attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	
- attrezzature informatiche e altro non sanitario (es. computer, stampanti,... importi > 516,00 euro; Per importi < 516,00 euro riferirsi a beni di consumo)	0,00	0,00	0,00	
Beni immateriali:	0,00	0,00	0,00	
- software, opere di ingegno, brevetti: acquisto software per gestione sistema informativo e immagini radiologiche per archiviazione e valutazione quantitativa della densità	0,00	0,00	0,00	
Servizi:	0,00	3.000,00	3.000,00	Publication Costs / Convegni
- Acquisto prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	
- Acquisto prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
- Spese per pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	
- Spese per convegni e congressi	0,00	3.000,00	3.000,00	
- Spese postali	0,00	0,00	0,00	
Assicurazione	0,00	0,00	0,00	
- Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	
Personale	10.000,00	15.000,00	25.000,00	Personnel
- collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali	10.000,00	15.000,00	25.000,00	
- personale dipendente, tempo determinato	0,00	0,00	0,00	
- personale dipendente, tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi	0,00	0,00	0,00	Travel
- rimborsi spese Responsabile progetto	0,00	0,00	0,00	
- missioni/rimborsi spese dipendenti, tempo determinato	0,00	0,00	0,00	
- missioni/rimborsi degli OR partecipanti	0,00	0,00	0,00	
- missioni/rimborso spese tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	

Spese generali di gestione (overheads)	0,00	4.250,00	0,00	
Totale (A)	47.000,00	38.000,00	85.000,00	Total
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	

COSTI ALTRE RISORSE UTILIZZATE				
Personale	0,00	0,00	0,00	
Beni di consumo				
Beni strumentali o immateriali				
Altro (specificare)				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
COSTO COMPLESSIVO PER ISPO DEL PROGETTO (A+B)				
% copertura costi complessivi con finanziamento esterno (A/(A+B))*100	100,00	100,00	100,00	
data _____	Firma del Responsabile del progetto			S. Conticello
	Firma del Direttore S.O.			AWD

29 GIU. 2021

Firenze,

Prot.

Al Direttore Generale ISPRO

Al Direttore Sanitario ISPRO

Oggetto: Relazione progetto “Host genetics and pathogenetic mechanisms of covid-19” – durata 14 mesi – scadenza progetto 10.05.2022 finanziamento € 85.000,00 (Aut. /2021 CDC)

Obiettivo globale di questo progetto è di usare un approccio genetico per capire la variabilità nella severità dell'infezione mediata da SARS-CoV-2. Mentre gli altri partner del progetto saranno impegnati a studiare la variabilità genetica dei pazienti, il gruppo di ricerca dell'ISPRO si occuperà di analizzare la variabilità intra-host del virus e i meccanismi che le cellule usano per difendersi dall'infezione.

In particolare, il gruppo ISPRO dovrà analizzare elementi e siti virali che possono avere un significato patogenetico. A tale scopo il gruppo ISPRO sarà coinvolto nel sequenziamento del trascrittoma virale e umano da pazienti con infezione da coronavirus e nella analisi bioinformatica e molecolare di specifiche mutazioni presenti sul virus che ne potrebbero aumentare la vulnerabilità. Questi dati permetteranno la costruzione di una mappa mutazionale del genoma virale basata sull'analisi dell'editing dell'RNA dei trascrittomi virali.

L'analisi dei trascrittomi virali sarà condotta in 3 fasi. Ottimizzazione del campione, utilizzando tamponi nasali e faringei di 3 pazienti sintomatici positivi rispetto a 3 fluidi di lavaggio broncoalveolare ottenuti da pazienti intubati, raccolti dall'UO7. Ottimizzazione dei tempi su 10 campioni: analisi dei trascrittomi al ricovero ospedaliero e a 7, 14 e 21 giorni dalla scoperta dell'infezione, per definire il miglior lasso di tempo per studiare la variabilità intracellulare dei trascritti virali (ovvero il momento in cui l'RNA editing dei trascritti virali picchi). Analisi del trascrittoma virale su 20 campioni per: mappare bersagli ricorrenti dell'editing dell'RNA; identificare le regioni virali che raramente sono prese di mira dall'editing dell'RNA; identificare le regioni virali che, rispetto ai virioni nei fluidi di lavaggio, risultano in siti sovra-modificati all'interno della cellula. L'analisi fornirà anche approfondimenti sui livelli di ADAR e APOBEC e sui percorsi che ne innescano l'attivazione, poiché potrebbero essere indotti per attaccare il virus o silenziati per supportare la replicazione virale.

Il progetto ha un finanziamento di € 85.000 erogato da parte dell'Istituto Mario Negri di Milano (capofila in 4 tranches secondo lo schema 20% in acconto, 10% stato avanzamento, 40% stato avanzamento a seguito di rendicontazione intermedia, 30% a saldo).

Le voci di spesa, così come previsto nel budget approvato dal Ministero della Salute sono le seguenti:

Personale (personnel) € 25000,00 per una borsa di studio della durata di 12 mesi per un postdoctoral-fellow;



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Consumabili (supplies) € 50.750,00 per acquisto di materiale per biologia molecolare e cellulare, per la preparazione, l'estrazione e la quantificazione del RNA, la preparazione delle library e il sequenziamento.

Servizi informatici, materiale per conservare e processare i dati € 2.000,00

Spese di pubblicazione (Publication costs) € 3.000,00 per pubblicazione delle ricerche su riviste internazionali

Overhead € 4.250,00 spese generali

Il Responsabile del Progetto

Dott. Silvestro Conticello

Il Direttore ffSC Core Research Laboratory ISPRO

Dott. Rosario Notaro